

STATUTO

della "FONDAZIONE HOSPICE MARIA TERESA CHIANTORE SERÀGNOLI" -

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"

Articolo 1

COSTITUZIONE E SEDE

1. Su iniziativa della Fondazione Isabella Seràgnoli e in memoria di Maria Teresa Chiantore Seràgnoli, è costituita la "FONDAZIONE HOSPICE MARIA TERESA CHIANTORE SERÀGNOLI - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (di seguito Fondazione) con sede in Bologna, Via Putti n. 17.

2. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire sedi secondarie e uffici in Italia e all'estero.

3. La durata della Fondazione è illimitata.

Articolo 2

SCOPO ISTITUZIONALE E ATTIVITA'

1. La Fondazione è un ente privato senza finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale.

2. La Fondazione ha come scopo:

a) il ricovero e l'assistenza dei malati oncologici e non oncologici in fase avanzata e progressiva di malattia;

b) l'applicazione di cure palliative e/o supporto a pazienti al fine di migliorarne la qualità e la dignità della vita;

c) l'erogazione di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e di riabilitazione, anche in accordo o convenzione con

l'Azienda sanitaria locale di riferimento, direttamente connesse con le patologie e l'assistenza dei pazienti ricoverati e non;

d) la promozione della ricerca scientifica in campo oncologico e non, in connessione con la propria attività di ricovero, cura e assistenza dei pazienti;

e) l'attuazione e la promozione di programmi finalizzati all'assistenza ai pazienti con tumori o altre patologie in fase avanzata e progressiva.

3. Nella realizzazione del delineato scopo la Fondazione opererà nel rispetto della legislazione vigente e della convenzione con l'Azienda sanitaria locale di riferimento.

4. La priorità dei ricoveri verrà stabilita sulla base di criteri che tengano conto dei livelli di gravità dei pazienti e privilegiando, a parità di gravità, i pazienti appartenenti a fasce sociali più deboli.

5. Al fine di stabilire i criteri di priorità dei ricoveri, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Etico con il compito di:

a. elaborare i criteri che stabiliscono le priorità dei ricoveri e sorvegliarne la puntuale applicazione;

b. esprimere parere vincolante sull'applicazione di trattamenti nuovi, clinici o di altra natura;

c. garantire il rispetto della dignità del malato;

d. svolgere altre funzioni ad esso demandate dal Consiglio di

Amministrazione.

Il Comitato Etico si compone di un numero da cinque a nove componenti, nominati di preferenza tra i rappresentanti dei profili professionali operanti in hospice, tra esperti clinici anche estranei ad hospice e tra rappresentanti della società civile. Ne fa parte di diritto, se nominato, il Presidente della Fondazione o un rappresentante da esso designato. Le regole di funzionamento saranno stabilite al momento della nomina da parte del Consiglio di Amministrazione.

6. Per realizzare gli scopi e le finalità istituzionali la Fondazione effettuerà:

- convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale;
- convenzioni con enti e istituti di assicurazione per quanto riguarda l'attività di ricovero, assistenza e cura dei pazienti.

7. Per quanto riguarda, invece, la ricerca biomedica e sanitaria di interesse comune, potranno concorrere alla realizzazione dei progetti, sulla base di specifici accordi o convenzioni: le Regioni, le Università, gli altri enti pubblici e privati, nonché le imprese.

8. La Fondazione, inoltre, nel perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, potrà:

- organizzare conferenze, convegni, corsi e manifestazioni mediche specialistiche;
- favorire la ricerca specialistica attraverso l'istituzione

di borse di studio per medici e ricercatori.

Articolo 3

FONDATORI

1. Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, private, e gli enti che contribuiscono al patrimonio, nelle forme e nella misura minima determinata nel comma seguente, eventualmente aggiornata dopo i primi tre anni di attività della Fondazione.

2. E' condizione indispensabile per essere nominati Fondatori, l'assunzione dell'impegno di versamento alla Fondazione di un apporto iniziale minimo di euro 200.000 (duecentomila) e della contribuzione annuale minima di euro 100.000 (centomila) per tre anni consecutivi. Il rispetto di tale condizione consente il diritto alla nomina a Fondatore, qualifica che permane per l'anno dell'apporto e per i tre successivi e che può essere confermata di triennio in triennio, con la rinnovata assunzione dell'impegno di cui sopra.

Articolo 4

PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dai conferimenti dei Fondatori, dettagliatamente illustrati nell'Atto Costitutivo, ed è incrementabile con proventi da liberalità, contributi di enti pubblici e di privati, lasciti e legati ovvero altre entrate, sempre connesse allo svolgimento

di attività istituzionali, erogate da Fondatori, Aderenti, Sostenitori e da terzi, espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

2. Le riserve, i fondi costituiti in bilancio e gli avanzi di gestione sono soggetti allo stesso regime statutario del patrimonio, e devono essere impiegati esclusivamente per i fini istituzionali.

3. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus nell'osservanza del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Articolo 5

ENTRATE

1. Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione potrà disporre delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4, investito nel modo più sicuro e redditizio;
- delle elargizioni liberali e dei contributi eventualmente erogati da Fondatori, Aderenti, Sostenitori e da terzi, destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Articolo 6

ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione, con il Vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 7

PRESIDENTE E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove a diciannove membri, nominati dalla Fondazione Isabella Seragnoli, a parte tre nominati come segue: uno Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, uno dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e uno dal Sindaco di Bologna.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora uno o più membri vengano meno, per decesso o dimissioni, quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione; i membri nominati in sostituzione restano in carica fino alla originaria scadenza dei membri sostituiti.

3. Il Consiglio esprime per votazione il suo Presidente, che è considerato altresì Presidente della Fondazione, nonché il Vice Presidente.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno ed è convocato dal Presidente secondo quanto stabilito dall'art. 9. Dovrà inoltre essere convocato ogni qual volta ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti.

5. Il Consiglio sarà validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibererà a maggioranza dei presenti, salvo diverse ipotesi previste dallo Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Il Consiglio può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Articolo 8

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di Statuto, provvede alla ordinaria e alla straordinaria amministrazione ed alla sorveglianza sul funzionamento della Fondazione al fine del perseguitamento dello scopo istituzionale e della difesa del valore del patrimonio della stessa.

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti in carica il Comitato Esecutivo che, presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione, è composto di un numero di componenti variabile da tre a cinque. Esso adotta, in caso di urgenza e salvo ratifica, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, esclusi quelli di cui alle lettere da a) a j) del successivo punto 5. Il Consiglio di Amministrazione può altresì individuare e nominare al proprio interno un Consigliere Delegato.

3. Il Consiglio, oltre che al Presidente, al Comitato Esecuti-

vo e al Consigliere Delegato, può delegare proprie attribuzioni specifiche ai Direttori o a terzi determinando l'oggetto, i limiti e la durata della delega.

4. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio secondo le modalità da questo fissate.

5. Al Consiglio spetta tra l'altro:

- a) nominare il Presidente e il Vice Presidente;
- b) fissare annualmente le direttive e le linee di attività della Fondazione;
- c) deliberare circa l'ammissione di Fondatori, Aderenti e Sostenitori;
- d) deliberare sull'accettazione delle liberalità, dei lasciti e dei legati;
- e) nominare uno o più Direttori, fissandone le attribuzioni;
- f) redigere il rendiconto annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- g) nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) costituire comitati scientifici e/o consultivi disciplinando il funzionamento mediante regolamenti;
- i) adottare regolamenti interni eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività della Fondazione;
- j) deliberare le modifiche dello statuto, secondo quanto stabilito all'art. 16.

Il Consiglio potrà stabilire annualmente un emolumento a favo-

re dei propri membri, nel rispetto del limite previsto dall'art. 10, comma 6, lett. c) del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

I verbali del Consiglio di Amministrazione, trascritti negli appositi registri, dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario Generale.

Articolo 9

FUNZIONI DEL PRESIDENTE

1. Spetta al Presidente convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, sovrintendere al funzionamento della Fondazione e vigilare sull'osservanza degli scopi statutari, rappresentare la Fondazione in giudizio e davanti a terzi, curare l'esecuzione delle delibere consiliari.

2. Il Presidente assume altresì i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza nelle materie di competenza del Consiglio per garantire il funzionamento della Fondazione, e li comunica per la ratifica al Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

3. Il Presidente può delegare singole facoltà e conferire procure ad altro membro del Consiglio di Amministrazione, al Consigliere Delegato, ai Direttori, o a terzi, con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione stesso. Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione scritta, inviata anche a mezzo telefax o e-mail, con almeno cinque giorni di preavviso, salvo i casi di urgenza in

cui saranno sufficienti 24 ore.

4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, esercitando in tal caso la rappresentanza legale della Fondazione.

Articolo 10

DIRETTORI

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori della Fondazione anche tra persone estranee al Consiglio, con l'incarico di dare esecuzione alle decisioni del Consiglio stesso, nonché di provvedere alla gestione ordinaria della Fondazione lungo le linee programmatiche decise dal Consiglio di Amministrazione e le altre attribuzioni ricevute.

Entro i limiti di tali attribuzioni, i Direttori possono avere potere di firma.

Articolo 11

RENDICONTO ANNUALE

1. L'esercizio va dal giorno 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione predisponde il rendiconto annuale, con l'obbligo di destinare l'avanzo di gestione esclusivamente alla realizzazione delle attività ricomprese nello scopo istituzionale.

Articolo 12

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il controllo amministrativo-contabile e finanziario della Fondazione è affidato ad un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio di Amministrazione.

2. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decadenza, i Revisori cessati vengono sostituiti dai supplenti, con precedenza del più anziano di età. Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito.

Articolo 13

COMITATO SCIENTIFICO

1. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione può essere costituito un Comitato Scientifico composto da persone particolarmente esperte nelle materie oggetto dell'attività della Fondazione, con il compito di formulare proposte e iniziative da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e di esprimere pareri su argomenti e problemi portati alla relativa attenzione dal Consiglio di Amministrazione stesso e/o dal Presidente della Fondazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà definire per regolamento il funzionamento del comitato scientifico.

Articolo 14

REGOLAMENTI

1. Per disciplinare lo svolgimento delle attività della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione potrà definire dei re-

golamenti e/o dei protocolli interni. Con un apposito regolamento, potranno, tra l'altro, essere delineate le modalità di erogazione di eventuali borse di studio, premi e contributi, nonché i criteri di individuazione e selezione dei beneficiari delle iniziative promosse dalla Fondazione assicurando, comunque, la più ampia pubblicità e trasparenza, avvalendosi, nel caso, di un comitato scientifico composto da persone esperte e competenti in materia.

Articolo 15

ADERENTI E SOSTENITORI

1. Possono ottenere la qualifica di Aderenti, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, dichiarino di volere ad essa aderire e contribuire alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

2. La qualifica di Aderente ha durata annuale, con riferimento all'esercizio in corso, ed è rinnovabile. Possono ottenere la qualifica di Sostenitori, a seguito di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano agli scopi della Fondazione con contributi diversi, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

3. Aderenti e Sostenitori possono, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e senza recare pregiudizio alle attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, nonché fruire delle iniziative e dei benefici per essi espressamente previsti dal Consiglio.

Articolo 16

MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche al presente Statuto vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti in carica e sottoposte all'approvazione dell'autorità tutoria nei modi di legge.

Articolo 17

ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE

1. In caso di sopravvenuta impossibilità, per qualsiasi ragione, di raggiungere lo scopo istituzionale, l'estinzione della Fondazione e la relativa messa in liquidazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti in carica.

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori.

Articolo 18

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Verificatasi l'estinzione della Fondazione per una delle cause sopra indicate o anche in seguito ad altra causa non

espressamente prevista dallo Statuto, il patrimonio che dovesse residuare dopo la liquidazione della Fondazione secondo le norme di legge, sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, senz'essere l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi vigenti in materia.

f.to GIANCARLO DE MARTIS

f.to FABRIZIO SERTORI - Notaio -